



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 423 DI DATA 17 Settembre 2024

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera s.c. - stabilimento di Isera (TN), via Lung'Adige, 4. Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024. Aggiornamento per correzione di errore materiale.

Il Testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024, così come aggiornata con la propria determinazione n. 337 di data 16 luglio 2024, con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18 (di seguito *Ditta*), la nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa allo stabilimento sito in Isera (TN), via Lung'Adige, 4, che comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività di gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - messa in riserva e deposito preliminare con eventuale accorpamento/travasamento e/o selezione (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi;
 - accorpamento/travasamento con disimballaggio (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi;
 - cernita manuale (operazione di recupero R12) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista;
 - riduzione volumetrica mediante trituratore a triturazione lenta, da computarsi nei limiti delle operazioni R13 e D15 di cui al primo trattino, di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per l'ottenimento di rifiuti di pezzatura "grossolana" caratterizzati dallo stesso codice CER del rifiuto di partenza;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-ter del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 269 del citato D.Lgs. 152/2006;
- c) valutazione previsionale di impatto acustico presentata in data 16 ottobre 2023 (ns. prot. n. 774605), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

considerato che nell'Allegato 1 *Rifiuti* all'AUT vigente, dopo la "*Tabella 2: schemi complessivi degli stoccaggi dei rifiuti*", è riportata come segue l'organizzazione logistica dello stabilimento in oggetto:

AREA A: area coperta in zona nord dell'impianto, dedicata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi in fusti, cisternette e altri contenitori mobili;

AREA B: area coperta in zona centrale dell'impianto, dedicata allo stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in sacchi, fusti e altri contenitori mobili;

AREA E (lato ovest): area scoperta pavimentata in cemento armato in zona sud dell'impianto, dedicata:

- parte all'attività al coperto, sotto tendone mobile, di cernita manuale di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista (codici CER 15.01.06 – 17.09.04 – 20.03.07), per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi caratterizzate da rifiuti con codice CER appartenente allo stesso sottocapitolo dell'elenco europeo di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (operazione di recupero R12);
- parte all'attività all'aperto di riduzione volumetrica, mediante trituratore mobile cingolato Hammel VB 450 DK a triturazione lenta, di rifiuti speciali e urbani non pericolosi (codici CER 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 17.02.01 – 19.12.12), per l'ottenimento di rifiuti di pezzatura "grossolana" caratterizzati dallo stesso codice CER del rifiuto di partenza (attività compresa nell'operazione di messa in riserva R13);

AREA E (lato est) e "*CORTILE INTERNO PAVIMENTAZIONE IN C.A. E ASFALTO*": aree scoperte pavimentate in cemento armato e asfalto utilizzate per effettuare le operazioni di:

- carico/scarico dagli automezzi;

- movimentazione/travaso dei rifiuti, esclusi quelli allo stato fisico liquido durante le precipitazioni atmosferiche e quelli che possono dare origine, per loro natura, modalità di confezionamento/imballaggio o modalità di movimentazione, ad emissioni polverulente diffuse, da automezzo a container e viceversa oppure da container a container, eventualmente con l'ausilio di "ragno", finalizzati all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle successive fasi di trasporto per il conferimento agli impianti di recupero e smaltimento finale;

DEPOSITO: postazione collocata nel locale individuato in planimetria, dove viene svolta l'attività di disimballaggio delle cartucce ai carboni attivi per l'estrazione del carbone esausto da avviare come rifiuto ad altri impianti che provvedono alla sua rigenerazione, il quale viene poi riconsegnato alla Ditta per la ricarica della cartuccia ai fini del suo riutilizzo.

vista la comunicazione pervenuta dalla Ditta in data 5 settembre 2024 (ns. prot. n. 674948), con la quale segnala che nel sopra citato provvedimento n. 246 del 21 maggio 2024 non è stato specificato che nell'*AREA E* scoperta (sia nel *lato ovest* sia nel *lato est*) è autorizzato anche lo stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in container, sacchi, fusti e altri contenitori mobili, come invece risulta nella precedente AUT (determinazione n. 836 di data 23 novembre 2021, come rettificata con determinazione n. 946 di data 20 dicembre 2021);

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli, nonché la predente AUT;

riconosciuta la correttezza della segnalazione, che rende necessaria la rettifica, per correzione dell'errore materiale di redazione del documento, dell'Allegato 1 *Rifiuti* all'AUT vigente con l'inserimento nella descrizione dell'*AREA E* scoperta (sia nel *lato ovest* sia nel *lato est*) dell'attività di "stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in container, sacchi fusti e altri contenitori mobili", conformemente a quanto già autorizzato nell'AUT precedente a quella vigente;

considerato che sull'*AREA E* le predette operazioni di stoccaggio dei rifiuti – come anche quelle di riduzione volumetrica, carico/scarico dagli automezzi e movimentazione/travaso – avvengono all'aperto su pavimentazione in battuto di cemento, che la zona è asservita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche del piazzale principale, presidiata solamente da una saracinesca di intercettazione di eventuali sversamenti, con recapito finale nel fiume Adige e che la Ditta non ha presentato la domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali derivanti dal dilavamento meteorico dei predetti rifiuti;

ritenuto pertanto doveroso confermare il divieto di stoccare sul piazzale principale scoperto dello stabilimento rifiuti non adeguatamente protetti dall'effetto di dilavamento delle acque meteoriche;

ritenuto altresì necessario confermare la prescrizione che le predette operazioni di riduzione volumetrica, carico/scarico dagli automezzi e movimentazione/travaso esercitare sull'*AREA E* e sul piazzale principale dello stabilimento vengano effettuate solamente in assenza di precipitazioni meteoriche piovose o nevose e che al termine delle operazioni la Ditta provveda comunque immediatamente alla pulizia delle aree interessate, asportando tutti i rifiuti giacenti al suolo;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto di poter procedere alla rettifica dell'AUT vigente, conformemente a quanto segnalato dalla Ditta in data 5 settembre 2024 (ns. prot. n. 674948);

stabilito di confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024 così come aggiornata con determinazione n. 337 di data 16 luglio 2024;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

1) di rettificare, nei termini e per i motivi descritti in premessa, l’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con la propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024, così come aggiornata con la propria determinazione n. 337 di data 16 luglio 2024, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, di cui rappresentante legale delegato è il sig. Massimiliano Govoni, relativa allo stabilimento sito in Isera (TN), via Lung’Adige, 4, dando atto che con decorrenza dalla data di rilascio dell’AUT vigente (21 maggio 2024), all’Allegato 1 *Rifiuti*, la descrizione delle diverse aree in cui è ripartito lo stabilimento che segue la “*Tabella 2: schemi complessivi degli stoccaggi dei rifiuti*”, deve intendersi inserita dalla seguente:

AREA A: area coperta in zona nord dell’impianto, dedicata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi in fusti, cisternette e altri contenitori mobili;

AREA B: area coperta in zona centrale dell’impianto, dedicata allo stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in sacchi, fusti e altri contenitori mobili;

AREA E (lato ovest): area scoperta pavimentata in cemento armato in zona sud dell’impianto, dedicata:

- parte all’attività al coperto, sotto tendone mobile, di cernita manuale di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista (codici CER 15.01.06 – 17.09.04 – 20.03.07), per l’ottenimento di frazioni merceologiche uniformi caratterizzate da rifiuti con codice CER appartenente allo stesso sottocapitolo dell’elenco europeo di cui all’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (operazione di recupero R12);

- parte all’attività all’aperto di riduzione volumetrica, mediante trituratore mobile cingolato Hammel VB 450 DK a triturazione lenta, di rifiuti speciali e urbani non pericolosi (codici CER 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 17.02.01 – 19.12.12), per l’ottenimento di rifiuti di pezzatura “grossolana” caratterizzati dallo stesso codice CER del rifiuto di partenza (attività compresa nell’operazione di messa in riserva R13);
- allo stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in container, sacchi fusti e altri contenitori mobili;

AREA E (lato est) e “*CORTILE INTERNO PAVIMENTAZIONE IN C.A. E ASFALTO*”: aree scoperte pavimentate in cemento armato e asfalto utilizzate per effettuare le operazioni di:

- carico/scarico dagli automezzi;
- movimentazione/travasamento dei rifiuti, esclusi quelli allo stato fisico liquido durante le precipitazioni atmosferiche e quelli che possono dare origine, per loro natura, modalità di confezionamento/imballaggio o modalità di movimentazione, ad emissioni polverulente diffuse, da automezzo a container e viceversa oppure da container a container, eventualmente con l’ausilio di “ragno”, finalizzati all’ottimizzazione degli stoccaggi e delle successive fasi di trasporto per il conferimento agli impianti di recupero e smaltimento finale;
- stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in container, sacchi fusti e altri contenitori mobili;

DEPOSITO: postazione collocata nel locale individuato in planimetria, dove viene svolta l’attività di disimballaggio delle cartucce ai carboni attivi per l’estrazione del carbone esausto da avviare come rifiuto ad altri impianti che provvedono alla sua rigenerazione, il quale viene poi riconsegnato alla Ditta per la ricarica della cartuccia ai fini del suo riutilizzo.

- 2) di confermare ogni altra prescrizione, scadenza e indicazione nonché le raccomandazioni contenute negli Allegati alla propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024, così come aggiornata con determinazione n. 337 di data 16 luglio 2024;
- 3) di riconoscere che quanto stabilito al precedente punto 1) è da intendersi efficace a far data dal rilascio dell’AUT vigente (21 maggio 2024);
- 4) di confermare il termine di validità dell’Autorizzazione Unica Territoriale indicata nel provvedimento di AUT originario (**scadenza il 21 maggio 2039**); la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- 5) di ricordare che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell’attività o dell’impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l’AUT o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell’interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 6) di ricordare che l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall’art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;
- 7) di confermare che l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti è coperta dalle seguenti garanzie finanziarie emesse a favore della Provincia autonoma di Trento nell’interesse della Ditta, come previsto dall’articolo 88 del T.U.L.P.:
 - a) fideiussione bancaria n. 931 di data 12 gennaio 1999, integrata con appendici di data 15 settembre 2009 (ns. prot. n. 10977/09-U221 di data 24 settembre 2009) e di data 21 ottobre 2014 (ns. prot. n. 565973, di data 24 ottobre 2014), emesse dalla Cassa Rurale Mori-Val di Gresta Banca di Credito Cooperativo, con sede in Mori (TN), via G. Marconi, 4 (incorporata

nel 2016 nella Cassa Rurale Alto Garda – B.C.C. – S.C.), fino alla concorrenza del valore di € 114.138,64 (€ 25.822,84 per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi ed € 88.315,80 per lo stoccaggio conto terzi di 570 m³ di rifiuti speciali pericolosi);

- b) polizza fidejussoria n. 1719.00.27.2799882076 di data 16 aprile 2024 (ns. prot. n. 339248 di data 6 maggio 2024), emessa dalla società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, piazza Poli, 42, e rilasciata fino alla concorrenza del valore di € 25.822,84, a copertura della nuova attività di cernita manuale di rifiuti non pericolosi di natura merceologica mista per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi (operazione di recupero R12);
- 8) di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 9) di dare atto di avere accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;
- 10) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, al Comune di Isera (TN) territorialmente competente e al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 11) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 12) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni espresse comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.